



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 13/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 770

Seguito e rettifica deliberazione n. 1872 del 25/09/2012 avente ad oggetto “Adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento Mobilità e Contrattazione, confermata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 984 del 13/06/2008 avente ad oggetto “Seguito D.G.R. n. 1877/07. Ulteriori direttive in ordine alle procedure concorsuali relative a n. 90 pos. lav. di cat. C, da coprire con procedure selettive per progressioni verticali; n. 79 pos. lav. di cat. C da coprire con pubblico concorso; n. 36 pos. lav. di cat. B, da coprire con procedure selettive per progressioni verticali e n. 36 pos. lav. da coprire con pubblico concorso.”, la Giunta regionale ha, tra l'altro, deliberato di dare atto che “in osservanza del disposto dell'art. 36, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento regionale del 16/10/2006, n. 17, la selezione per l'acquisizione di n. 36 posizioni lavorative di categoria B deve essere effettuata mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, in considerazione del titolo di studio previsto per l'accesso (scuola dell'obbligo), previa verifica della insussistenza di obblighi di assunzione del personale delle categorie protette ex l. n. 68/1999”.

In data 15/02/2012, il Servizio Personale e Organizzazione ha trasmesso agli uffici competenti il prospetto informativo relativo all'anno 2011, previsto dall'art. 9, co. 6 della legge n. 68/1999, dal quale è emersa una scopertura in organico di n. 44 disabili (art. 1, l. n. 68/1999) e n. 8 appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999).

Pertanto, ravvisata la necessità di procedere alla copertura dei posti innanzi evidenziati, al fine di adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, nel rispetto della quota del 7% dell'intera forza in organico (art. 3, l. n. 68/1999) e dell'1% a favore dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette (art. 18, l. n. 68/1999), con deliberazione n. 1872 del 25/09/2012 è stato disposto di procedere, previo esperimento delle procedure della mobilità obbligatoria all'assunzione di n. 44 disabili (art. 1, l. n. 68/1999) e n. 8 appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999), secondo le modalità indicate nel medesimo atto.

L'amministrazione, quindi, in conformità al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 190 del 12/02/2004, con nota del 12/12/2012 ha provveduto ad avviare le procedure della mobilità obbligatoria ai

sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 44 posti a favore di disabili (art. 1, l. n. 68/1999) e n. 8 per appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999), da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per categoria B, posizione economica iniziale B.1 del CCNL Regioni e AA.LL.

Nelle more della procedura innanzi indicata, a seguito di ulteriori verifiche si è rilevato che, negli anni passati, l'amministrazione regionale non ha computato nelle relative quote di riserva parte del personale assunto, ai sensi della previgente normativa sul collocamento obbligatorio (l. n. 482/1968) dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSAP) e transitato, per effetto della soppressione del predetto ente, alla Regione Puglia, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 6106 del 28/07/1997.

In alcuni casi, in realtà, è stata la Provincia di Bari-Servizio Politiche del Lavoro per le categorie protette e vertenze collettive, a seguito dell'esame del prospetto informativo inviato, ad escludere alcuni nominativi dai lavoratori computabili nella quota di riserva, in quanto "il datore di lavoro non ha mai prodotto alcun riscontro documentale che comprovi l'avvenuta assunzione ai sensi della normativa disciplinante la materia del collocamento obbligatorio".

Dopo un'accurata ricostruzione della vicenda e l'acquisizione della documentazione necessaria da poter produrre a supporto della computabilità del personale in questione nella predetta quota, si è provveduto a inserire i relativi nominativi nel prospetto informativo per l'anno 2012, trasmesso telematicamente in data 19 febbraio 2013. Si tratta, infatti, di personale in servizio presso la Regione dal 1997 e, pertanto, computabile nella quota di riserva già a partire da tale data. In altri termini, questa amministrazione ha presentato - negli anni scorsi - una scopertaura di lavoratori appartenenti alle categorie protette, in realtà non sussistente.

A seguito dell'invio del prospetto informativo per l'anno 2012 è emerso, quindi, che la Regione Puglia presenta, allo stato, una scopertaura di n. 40 disabili (art. 1, l. n. 68/1999), mentre gli appartenenti alle altre categorie protette (art. 18 l. n. 68/1999) risultano, in realtà, in sovrannumero.

Per tutto quanto innanzi:

- vista la D.G.R. n. 2060 del 16/10/2012 avente ad oggetto "Patto di stabilità interno per l'anno 2012. Provvedimenti";
 - vista la nota prot. AOO_116-22230 del 19/12/2012 con la quale il Servizio Bilancio e Ragioneria, attestando che la Regione Puglia, ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2012, si trova nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'art. 7, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 149/2011, ha richiesto il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 32, co. 24 della l. n. 183/2011, in base al quale "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a [...] c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.";
 - tenuto altresì conto che, in vigore del divieto assunzionale sono consentite le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, trattandosi di adempimento di un obbligo legale, nel solo limite, tuttavia, della copertura della quota d'obbligo (in tal senso ex multis, Corte dei Conti, Sezioni riunite Sicilia n. 49/2011; Sez. Contr. Lombardia n. 168/2012) dal momento che le stesse non possono, in ogni caso, costituire lo strumento per la violazione di norme cogenti emanate anch'esse in attuazione dei principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento (Sez. Contr. Molise n. 136/2012);
- occorre procedere alla rettifica di quanto deliberato con atto n. 1872 del 25/09/2012, stralciando dalla

programmazione delle assunzioni ivi previste quelle relative agli 8 appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999) e portando il numero dei disabili da assumere da 44 a 40, confermano, al riguardo, le modalità di assunzione così come individuate nella deliberazione n. 1872/2012 con l'unica correzione del numero di disabile da assumere nel terzo anno di validità della convenzione, da fissarsi in 10 unità anziché 14.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.a) della l.r. 7/97 e ai sensi del regolamento regionale n. 17/06.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore al Personale e Organizzazione;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento Mobilità e Contrattazione e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione,

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di approvare e fare propria, in ogni parte, la relazione dell'Assessore al Personale e Organizzazione e, per l'effetto, di rettificare la precedente deliberazione n. 1872 del 25/09/2012, stralciando dalla programmazione delle assunzioni ivi previste quelle relative agli 8 appartenenti alla categoria degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (art. 18, l. n. 68/1999) e portando il numero dei disabili da assumere da 44 a 40;
2. di confermare, al riguardo, all'esito delle preventive procedure di mobilità, le modalità di assunzione così come individuate nella predetta deliberazione con l'unica correzione del numero di disabili da assumere nel terzo anno di validità della convenzione, da fissarsi in 10 unità anziché 14;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente